

## PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO PER MOTIVI DI LAVORO

Art. 10, punto 2 lettera b) della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO; n. 2 per il rinnovo;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 118/2010;
- dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro di disponibilità di alloggio presso la propria residenza.

E' previsto un costo di **euro 50,00** al momento della presentazione della domanda ed **euro 30,00** all'atto del ritiro, il tutto in marche da bollo che devono essere consegnate contestualmente al momento della presentazione e del ritiro della domanda.

Decorsi quarantotto mesi il permesso di soggiorno è interrotto e il lavoratore è tenuto a fare rientro nel proprio Paese. Una nuova domanda non potrà essere presentata prima della decorrenza di trenta giorni dalla data dell'interruzione.

Si segnala che dal 1 ottobre 2015 le richieste di visto presso l'Ambasciata d'Italia si fanno previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì al numero 0549/991146, oppure tramite email all'indirizzo [visti.sanmarino@esteri.it](mailto:visti.sanmarino@esteri.it)

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli interessati.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta. In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.